

A tutti gli Organismi di Ispezione accreditati e accreditandi.

A tutti i Soggetti interessati

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N°2/2018
Disposizioni in merito all'accreditamento in considerazione degli obblighi normativi previsti dall'art. 34 e 82 del Dlgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e dal decreto del MATTM dell'11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM Edilizia)**

Introduzione

La Commissione Europea fin dal 2001 ha adottato indirizzi politici mirati alla sostenibilità ambientale, imponendo adempimenti specifici alla Pubblica Amministrazione, il cui impatto, data la mole di acquisti, può avere particolare rilevanza.

Il Green Public Procurement (GPP) definito dalla Commissione europea come "l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita" è stato formalizzato per la prima volta in Italia con il [D.M. 11 aprile 2008](#) (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008), che conteneva il "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)", strumento pensato per massimizzare la diffusione del GPP, in seguito aggiornato con [D.M. 10 aprile 2013](#) (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Successivamente, con l'art. 18 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Previsioni per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" il legislatore ha imposto l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi elaborati nell'ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, cui il Ministero dell'Ambiente ha dato seguito pubblicando appositi decreti contenenti i Criteri Ambientali Minimi per categorie di prodotti oggetto di approvvigionamento da parte della Pubblica Amministrazione.

Il citato articolo 18 è stato abrogato in seguito alla pubblicazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che ha recepito le Direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014. Analogamente all'articolo abrogato, l'art. 34 del DLgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti nel PAN GPP attraverso l'inserimento nella documentazione di gara delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei diversi CAM di riferimento.

In relazione alla dimostrazione dei requisiti, inoltre, lo stesso D.Lgs. 50/2016 all'art. 82 recante "Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova", prevede che, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, questo Organismo sia accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I Criteri Ambientali Minimi sono soggetti ad aggiornamenti e revisioni periodiche, anche per tenere conto dei mutamenti della normativa tecnica.

Con DM 11 ottobre 2017 pubblicato in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia pubblica. Il Decreto dal titolo "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici” contiene le prescrizioni cui le stazioni appaltanti devono attenersi nella definizione delle specifiche tecniche da inserire nei bandi di gara che hanno ad oggetto lavori edili.

Accreditamenti richiesti per le valutazioni di conformità previste dal CAM Edilizia

Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

In particolare nel settore dell’edilizia in ottemperanza a quanto indicato all’art. 34 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti inseriscono nei documenti di gara per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite con DM 11 ottobre 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

Si riporta di seguito una tabella indicativa con i riferimenti presenti nel CAM Edilizia.

Norma di accreditamento/schema	Paragrafo CAM Edilizia
ISO/IEC 17021	
SGA	§2.1 Selezione dei candidati
EMAS	§2.1 Selezione dei candidati
ISO/IEC 17024	
EGE	§1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante §2.3.1 Diagnosi energetica
Professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici	§2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti
AE	§1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante
ISO/IEC 17065	
ESCo	§1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante §2.3.1 Diagnosi energetica
EPD – EPD Italy	§2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata §2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati §2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo § 2.4.2.3 Laterizi §2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio § 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche §2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti §2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici
Remade in Italy	§2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata §2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati §2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo § 2.4.2.3 Laterizi § 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno §2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio § 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche §2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti

	<p>§2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici</p> <p>§ 2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata</p>
Plastica seconda Vita	<p>§2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata</p> <p>§ 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche</p> <p>§2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici</p>
Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.	<p>§2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata</p> <p>§2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati</p> <p>§2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo</p> <p>§ 2.4.2.3 Laterizi</p> <p>§ 2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio</p> <p>§ 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche</p> <p>§2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti</p> <p>§2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici</p>
PEFC	§ 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno
ISO/IEC 17020	
Rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto	<p>§2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata</p> <p>§2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati</p> <p>§2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo</p> <p>§ 2.4.2.3 Laterizi</p> <p>§2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio</p> <p>§ 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche</p> <p>§2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti</p> <p>§2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici</p>
L'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese	§ 2.4.2.7 Murature in pietrame e miste
Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto.	§ 2.7.4 Verifiche ispettive
ISO/IEC 17025	
L'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.	§2.4.1.3 Sostanze pericolose
Altro...	
Valutazione costi-benefici con metodo LCC	§1.3 Tutela del suolo e degli habitat naturali
Asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità	§ 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno
E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato	§2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

In relazione alle tabelle precedenti si illustrano le varie possibilità di accreditamento.

ISO/IEC 17021

OdC non ancora accreditato in nessuno standard di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate Almeno 1 VA per ogni categoria ("cluster") richiesta: <ul style="list-style-type: none">- si veda il documento IAF MD 17 per SGA e RT-09 Rev.03- si veda la Circolare ACCREDIA DC N° 11/2017 per EMAS
OdC non ancora accreditato per lo standard di accreditamento specifico, ma già accreditato per altri schemi di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 3 giornate Almeno 1 VA per ogni categoria ("cluster") richiesta: <ul style="list-style-type: none">- si veda documento IAF MD 17 per SGA e RT-09 Rev.03- si veda la Circolare ACCREDIA DC N° 11/2017 per EMAS
OdC già accreditato per lo schema ISO 17021:2015 ma non per SGA	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate <ul style="list-style-type: none">- Verifica in accompagnamento, si veda documento IAF MD 17 per SGA e RT-09 Rev.03- si veda la Circolare ACCREDIA DC N° 11/2017 per EMAS
OdC già accreditato per lo schema ISO 17021:2015 nello schema SGA, ma non in un settore/cluster specifico.	<ul style="list-style-type: none">- Verifica in accompagnamento, si veda documento IAF MD 17 per SGA e RT-09 Rev.03.

ISO/IEC 17024

- Professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici

In riferimento al documento "Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l'edilizia, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017. Versione 15/12/2017" si riportano le seguenti indicazioni rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito al Criterio 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti:

"Nell'ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per "professionista accreditato" s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 - "Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" e

abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, che devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo"

Si informa che, al momento, ACCREDIA non ha rilasciato accreditamenti agli Organismi di certificazione di personale per tale figura professionale.

ACCREDIA procederà all'avvio dell'Accreditamento degli schemi di valutazione della Conformità che verranno presentati dagli Organismi di certificazione interessati in conformità alla procedura PG-13-01 rev.01.

L'accREDITamento potrà essere rilasciato anche a fronte di prassi di riferimento (UNI/PdR), qualora disponibili.

ISO/IEC 17065

- Energy Services Companies

OdC già accreditato per lo schema Prodotto	Esame documentale della durata di 1 giorni-uomo. Verifica in accompagnamento di durata non inferiore a 1,0 giorni-uomo che comprenda anche la valutazione della verifica da parte dell'OdC di una o più attività "operative" effettuate direttamente o indirettamente dalla ESCO presso il cliente.
OdC non accreditato per lo schema Prodotto, ma già accreditato ISO 17021:2011	Esame documentale della durata di 1 giorni-uomo. Verifica in sede di 2 giorni-uomo. Verifica in accompagnamento di durata non inferiore a 1,0 giorni-uomo che comprenda anche la valutazione della verifica da parte dell'OdC di una o più attività "operative" effettuate direttamente o indirettamente dalla ESCO presso il cliente.
OdC non accreditato per lo schema Prodotto e non accreditato ISO 17021:2011	Esame documentale e Verifica in sede, con la durata e modalità previste per i nuovi accreditamenti. Verifica in accompagnamento di durata non inferiore a 1,0 giorni-uomo che comprenda anche la valutazione della verifica da parte dell'OdC di una o più attività "operative" effettuate direttamente o indirettamente dalla ESCO presso il cliente.

- **EPD® (EPD® International)**: si veda la Circolare ACCREDIA DC N° 16/2015

- **EPDIItaly®**: si veda la Circolare ACCREDIA DC N° 24/2017

- Remade in Italy

OdC non ancora accreditato in nessuno standard di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta.
OdC non ancora accreditato per lo standard di accreditamento specifico, ma già accreditato per altri schemi di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 3 giornate 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta
OdC già accreditato per lo schema ISO 17065:2012 ma non per la tipologia specifica	Esame documentale di 0,5 giornata 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta.

- Plastica Seconda Vita

OdC non ancora accreditato in nessuno standard di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta.
--	--

OdC non ancora accreditato per lo standard di accreditamento specifico, ma già accreditato per altri schemi di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 3 giornate 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta
OdC già accreditato per lo schema ISO 17065:2012 ma non per la tipologia specifica	Esame documentale di 0,5 giornata 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta.

- Autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Al momento non è stato rilasciato nessun accreditamento in questo ambito.

Accredia si rende però disponibile a condividere, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, una eventuale proposta di schema di certificazione che dovesse pervenire ad Accredia in maniera congiunta dalle Associazioni degli Organismi di Valutazione della Conformità, sulla base delle indicazioni già fornite dallo stesso Ministero a Giugno 2013.

- PEFC

OdC non ancora accreditato in nessuno standard di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta.
OdC non ancora accreditato per lo standard di accreditamento specifico, ma già accreditato per altri schemi di accreditamento	Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 3 giornate 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta
OdC già accreditato per lo schema ISO 17065:2012 ma non per la tipologia specifica	Esame documentale di 0,5 giornata 1 VA a seconda delle tipologia "specificata" richiesta.

ISO/IEC 17020

OdC non ancora accreditato in nessuno standard di accreditamento	Riferimenti Tecnici: Regolamenti ACCREDIA RT-07 e RT-33 Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate 1 VA per tipologia ispettiva richiesta.
OdC non ancora accreditato per lo standard di accreditamento specifico, ma già accreditato per altri schemi di accreditamento	Riferimenti Tecnici: Regolamenti ACCREDIA RT-07 e RT-33 Esame documentale di 1 giornata Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 3 giornate 1 VA per tipologia ispettiva richiesta.
OdC già accreditato per lo schema ISO 17020:2012 ma non per la tipologia specifica	Riferimenti Tecnici: Regolamenti ACCREDIA RT-07 e RT-33 Esame documentale di 0,5 giornata 1 VA per tipologia ispettiva richiesta.

NOTE:

- 1) A tutte le verifiche in sede e in accompagnamento occorre aggiungere una giornata dedicata al back office e alla rapportazione, a meno che la verifica in accompagnamento non venga condotta in un giorno immediatamente successivo alla verifica in sede (in questo caso il rapporto sarà unico per le due verifiche).
- 2) La Delibera dell'estensione dell'accREDITamento ad opera del CsA DC può essere effettuata prima o dopo la verifica in accompagnamento. Nel caso in cui la verifica in

accompagnamento dovesse essere svolta dopo la delibera di accreditamento, questa deve essere svolta in occasione della prima attività svolta dal CAB.

- 3) È obbligo del CAB quindi avvisare ACCREDIA, con debito anticipo, in merito alla prima attività di valutazione svolta sotto accreditamento in campo.
- 4) L'esame documentale può essere svolto anche direttamente presso la sede dell'Organismo.
- 5) Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), e salvo diverse esigenze che dovessero emergere a seguito di ulteriori interventi legislativi, verranno condotte le seguenti verifiche:
 - se l'OdI ha emesso meno di 50 attestati di conformità nello schema di ispezione, devono essere fatte una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
 - se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 attestati di conformità nello schema di ispezione, devono essere fatte 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
 - se l'OdC ha emesso più di 201 attestati di conformità nello schema di ispezione, devono essere fatte 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

Cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

